



**Autorità per l'energia elettrica e gas e il sistema idrico
Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione
Direzione Mercati
Piazza Cavour 5 – 20121 Milano**

**OSSERVAZIONI CONFINDUSTRIA al DCO 519/2014/R/EEL
PRIMA ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART.24 DEL DECRETO LEGGE
91/2014, IN TEMA DI APPLICAZIONE DEI CORRISPETTIVI DEGLI ONERI GENERALI DI
SISTEMA ALLA QUOTA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMATA MA NON PRELEVATA
DALLE RETI PUBBLICHE ALL'INTERNO DI RETI INTERNE DI UTENZA (RIU), SISTEMI
EFFICIENTI DI UTENZA (SEU E SISTEMI ESISTENTI EQUIVALENTI AI SISTEMI EFFICIENTI
DI UTENZA (SESEU)**

Osservazioni generali

La disposizione contenuta all'art. 24, comma 2, del D.L. 91/2014, stabilisce che le componenti variabili degli oneri generali di rete dovuti dalle RIU, dai SEU e dai SESEU siano applicate anche all'energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete in misura pari al 5% dei corrispondenti importi unitari dovuti sull'energia prelevata.

Il comma 6, dell'art. 24, stabilisce inoltre che l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico debba prevedere per le RIU, i SEU o i SESEU, per i quali non sia possibile misurare l'energia consumata e non prelevata dalla rete, in via transitoria e solo per il 2015, un sistema di maggiorazioni delle componenti fisse dei corrispettivi per la copertura degli oneri, di effetto stimato equivalente alla maggiorazione del 5% sopra citata.

Il ricorso al sistema delle maggiorazioni forfettarie delle parti fisse dei corrispettivi posti a copertura degli oneri generali di sistema, seppur previste dalla norma, rischia di determinare un effetto stimato equivalente a quanto previsto ai medesimi commi 2 e 3 dell'art. 24, superiore al 5% dei corrispondenti importi unitari dovuti sull'energia prelevata.

Pertanto le maggiorazioni delle parti fisse per i SEU e i SESEU in BT e MT sono effettuate sulla base delle informazioni fornite dal registro del GSE che risulta ancora in fase di definizione.

Si apprezza quindi l'intento dell'Autorità di estendere il perimetro dei SEU, SESEU e RIU, individuando soluzioni percorribili in tempi brevi, in grado di minimizzare i costi per il sistema.

Per quanto riguarda il tema dei consumi ausiliari, si condivide la proposta dell'Autorità di non sottoporre gli stessi al pagamento del 5% degli oneri di sistema in stretta analogia a quanto avviene per i prelievi degli ausiliari delle centrali termoelettriche convenzionali che non sono chiamate a corrispondere gli oneri di sistema.

Si auspica inoltre un raccordo costante tra regolazione e normativa vigente.

Si segnala quindi l'opportunità che la stessa Autorità faccia presente, nelle opportune sedi, la necessità di adeguare il meccanismo di calcolo dell'incidenza del costo energetico ai fini della qualificazione dei soggetti energivori per la parte di energia elettrica auto consumata essendo il meccanismo attuale superato dalle recenti modifiche di legge del decreto 91/14.

Dato il mutato contesto introdotto dalla norma sugli energivori e l'introduzione della norma dell'art 24 del DL 91/14, per i valori variabili sui prelievi da rete degli oneri di sistema (A) si propone infine di applicare anche alle utenze in MT le disposizioni previste per l'AT.

Risposte agli spunti per la consultazione

S1-S3

Il mantenimento del meccanismo transitorio per il tempo concesso dal DL 91/2014 deve essere garantito finché le quote applicate siano inferiori al 10%. Nel caso in cui si dovesse considerare l'ipotesi di elevare la suddetta soglia, e sarà quindi obbligatorio procedere ad una regolazione puntuale, sarà necessario che l'AEEGSI ne dia comunicazione, con adeguato anticipo, agli operatori coinvolti.

Al fine di avere un doppio canale che possa garantire la ricezione e la correttezza dei dati, è necessario che il GSE comunichi l'elenco delle SEU e SESEU qualificate nel proprio registro sia ai venditori che ai distributori.

S4-S6

Si condivide quanto proposto dall'Autorità in merito alla gestione diretta da parte di CCSE dell'applicazione degli oneri previsti dal DL 91/2014.

Si condivide altresì la previsione di attivare un sistema che individui a conguaglio e "distintamente per ciascuna impresa" gli importi dovuti per i SEU e i SESEU in media tensione nella titolarità di imprese energivore o in alta e altissima tensione.

Con riferimento a SEU e SESEU in media tensione nella titolarità di soggetti "energivori" si aggiungono le seguenti considerazioni:

- il valore di autoconsumo dichiarato per l'iscrizione nell'elenco degli energivori è il *"quantitativo complessivo di energia elettrica autoprodotta per lo svolgimento della propria attività"*, si ritiene, al fine di semplificare tale dichiarazione, che il valore dell'autoconsumo mensile (necessario per il conteggio degli oneri) possa essere determinato con sufficiente approssimazione dividendo il dato indicato per 12;
- con riferimento infine al tema delle modalità applicative semplificate proposte dall'Autorità di considerare il dato dell'autoconsumo fornito alla Cassa Conguaglio ai sensi della delibera 437/2013 e di associare a questo un punto di prelievo virtuale a cui applicare il 5% degli oneri di sistema, si esprime apprezzamento per la semplicità applicativa, che non comporta per i soggetti interessati adempimenti aggiuntivi.
- rileviamo che le modalità di calcolo proposte non consentono di tenere in considerazione quanto già corrisposto in termini di oneri di sistema sul prelievo da rete.

Non si ritiene necessario introdurre ulteriori informazioni integrative sul sistema telematico per la raccolta delle dichiarazioni. A tal proposito, si segnala che il portale telematico è legato al riconoscimento della qualifica di utente energivoro: pertanto, nel caso che lo stesso portale sia utilizzato anche per SEU e SESEU in AT e AAT con punti di prelievo non energivori, le informazioni richieste dovrebbero essere decisamente ridotte e semplificate.

Si ritiene che in futuro, se si renderà necessario modificare integralmente i flussi informativi e i sistemi di fatturazione (anche in relazione ai SEU e SESEU con punti di prelievo in BT o MT), sarà utile l'istituzione di un Tavolo tecnico ad hoc per individuare quali meccanismi implementare.

Si ritiene opportuno mantenere anche dopo il 2015 il meccanismo di esazione tramite la Cassa Conguaglio essendo con la stessa attivo un canale diretto con i soggetti energivori e non ritenendo opportuno veicolare informazioni sensibili alle società di distribuzione con le quali non sussistono rapporti diretti, continuativi e non necessariamente coincidenti con annualità piene.

S7.

Si ritiene che non sia necessario fornire ulteriori informazioni integrative a quanto previsto dall'allegato A della delibera 385/2014/R/eel. La CCSE ha infatti il dettaglio completo dei consumi interni alla RIU e della ripartizione dell'energia elettrica prelevata dalla rete esterna tra i vari utenti connessi alla RIU.

Più in generale è necessario chiarire che la comunicazione dei dati ai fini della riscossione degli oneri di sistema sull'energia consumata e non prelevata da rete sia fatta all'AEEGSI, al GSE o alla CCSE e non ai gestori delle reti o ai rivenditori che somministrano l'energia elettrica al punto di connessione. Questo al fine di evitare che dati sensibili confluiscono nelle disponibilità di chi potrebbe avere interesse a fare proposte commerciali tese alla somministrazione da rete di distribuzione (ovviamente a scapito degli operatori degli SSPC) con offerte anche aggressive finalizzate a scoraggiare schemi di impianto efficienti o comunque virtuosi.

Inoltre la comunicazione dei dati ai gestori delle reti o ai rivenditori che somministrano l'energia elettrica al punto di connessione creerebbe un'ulteriore violazione del principio di concorrenza poiché, rispetto ad altri operatori commerciali, riceverebbero in ogni modo gratuitamente quei dati sensibili commercialmente, e potrebbero decidere di attuare politiche di *marketing* in condizioni di vantaggio (non previste in base alla concessione che hanno) rispetto ad altri *competitors* commerciali.